Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00028296 0000209E WD7M1001
00018687 24/12/2012 15:31:42
0001-00009 0705CFDA1DAC65C2
IDENTIFICATIVO : 01090281310172
0 1 09 028131 017 2

Associazione Sportiva Dilettantistica ANDORA MATCH RACE
STATUTO

ART.1 – Denominazione – oggetto sociale

1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge una Associazione denominata ANDORA MATCH RACE - Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Andora (SV).
La successiva variazione della sede legale e/o della Base Nautica, se nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo , con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione Sportiva Vela (FIV) e/o dell'ente di promozione sportiva cui essa si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART.2 – Scopi

1. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della suddetta disciplina sia per soggetti normodotati che per disabili.

2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, attivare convenzioni con enti pubblici, e svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare; nonché organizzare attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, ivi comprese manifestazioni, regate e concorsi.

3. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

4. L'Associazione si propone di promuovere e divulgare il concetto di rispetto per l'ambiente e per il mare tra i praticanti dello sport velico, nonché la conoscenza dei fondali e delle coste del Mediterraneo.

5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee sociali. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART.4 – Soci - Domanda di ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo,via e-mail, con modulo cartaceo, on-line dal sito web, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Tutti i soci devono esse dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del

decoro e del prestigio dell' associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

4. L'Associazione dovrà tesserare alla UISP o alla F.I.V. o ad altro ente/Federaz. sportiva tutti i propri soci che pratichino l'attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali i regolamenti e/o lo Statuto Federale FIV richiede il tesseramento.

5. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda ad un membro del Consiglio Direttivo o a persona delegata dall'Organo stesso. La validità della qualifica di Associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere revocata, alla prima riunione utile, da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

ART.5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le attività sportive dell'Associazione, le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Recesso – Esclusione

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera/fax/email;

b) esclusione, deliberata dal consiglio direttivo per mancato rinnovo della quota associativa oltre il termine di tre mesi dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

d) decesso

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

ART. 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

ART. 8 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, nel sito web e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data della seconda convocazione qualora andasse deserta la prima.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in qualsiasi luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

8. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il presidente. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'eventuale Tesoriere.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e/o dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART.14 – Dimissioni dal consiglio direttivo

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

ART.15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza alcuna formalità.

ART.16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione che dirige, e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Il ruolo di Presidente e di Segretario possono essere assunti dalla stessa persona; in questo caso si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Il Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, può redigere i verbali delle riunioni, nonché attendere alla corrispondenza. Il ruolo di Presidente e di Segretario possono essere assunti dalla stessa persona; in questo caso si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – Il Rendiconto
1. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione e deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

ART.21 – Esercizio Sociale
L'esercizio finanziario e l'anno sociale iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART.22 – Patrimonio Sociale
L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
a) quote associative annuali;
b) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e/o di quelle a cui l'Associazione partecipa;
c) contributi di enti ed associazioni nonché dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
d) erogazioni liberali e donazioni degli associati e dei terzi;
e) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
f) altre entrate compatibili con gli obiettivi istituzionali e con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.
g) Eventuali altri contributi determinati dal Consiglio Direttivo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62 QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00028296 00002D9E W07M1D01
00018689 24/12/2012 15:31:51
0001-00009 1C7F71C25FE54CD2
IDENTIFICATIVO : 01090281310150
0 1 09 028131 015 0

ART.23 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale e/o custoditi dal Presidente devono essere messi a disposizione dei soci per la eventuale consultazione.

ART.24 – Modifiche dello Statuto sociale e scioglimento

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo il caso in cui le modifiche siano imposte da leggi vigenti e/o normative che regolano la materia; in questo caso assume valenza il voto della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.25 – Norme di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela, e/o della UISP e in subordine le norme del Codice Civile.

ART. 26 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV e/o della UISP

Il presente Statuto è stato approvato con Assemblea Straordinaria in data 08 dicembre 2012.

Firma del Segretario dell'Assemblea

Firma del Presidente dell'Assemblea

AGENZIA DELLE ENTRATE
- UFFICIO DI LUCCA -
Registrazione fatta il 24 DIC 2012
Al n. 7495 serie 3
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Margherita Giunta
Direttore Tributario
FIORAVANTI LOREDANO